

CAPITOLO 4°

ORDINAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 24 - Programma di fabbricazione.

(A norma dell'art. 34 della Legge Urbanistica 17/8/1942) n.II56).

Il programma di fabbricazione fissato dall'Autorità Comunale risulta dall'allegata planimetria del territorio Comunale che fa parte integrante del presente Regolamento, e nella quale siano segnate in colore le varie zone, con l'indicazione di ciascun Comprensorio di ampliamento secondo le delimitazioni in atto e da adottarsi, ed inoltre colla precisazione dei tipi di edifici propri di ciascuna zona come più chiaramente è specificato in appresso.

Art. 25 - Tavole rappresentative del programma

- Allegato A - Tav. N. 1 - Planimetria in scala 1:2000 del Comprensorio Urbano e relativa zonizzazione.
- Allegato B - Tav. N. 2 - Planimetria in scala 1:2000 del Comprensorio Speciale di Sciarborasca e relativa zonizzazione
- Allegato C - Tav. N. 3 - Planimetria in scala 1:2000 del Comprensorio Speciale di Lerca e relativa zonizzazione.
- Allegato D - Tav. N. 4 - Planimetria in scala 1:2000 del Comprensorio Speciale di Pratozanino e relativa zonizzazione

Art. 26 - Comprensori Urbanistici

- a) Comprensorio Urbano Costituito dal Capoluogo e dalle attigue aree di ampliamento.
- b) Comprensorio speciale di Sciarborasca
Costituito dalla frazione e da alcune aree circostanti. (vedi allegato B - Tav. N. 2).
- c) Comprensorio speciale di Lercs
Costituito dalla frazione e da alcune aree circostanti (vedi allegato C - Tav. N. 3).
- d) Comprensorio speciale di Pratozanino
Costituito dalla frazione e da alcune aree circostanti (vedi allegato D - Tav. N. 4).
- e) Comprensorio rurale Costituito dalle rimanenti aree del Comune.
-

Art. 27 - Comprensorio Urbano e zonizzazione

Il comprensorio urbano è suddiviso nelle seguenti 7 zone:

1° Zona - Intensiva di I° grado

Tale zona è delineata nel seguente modo:

A sud ed est dalla Via Aurelia, a nord ed ad ovest dalla Via Rati, dalla Via Colombo, dal Viale Mazzini e Via Recagno.

Come meglio figura tinteggiata in rosso nell'allegata planimetria.

2° Zona - Intensiva di II° grado

Tale zona figura tinteggiata in bleu nell'allegata Tav. N. I

3° Zona - Estensiva

Tale zona figura tinteggiata in giallo nell'allegata Tav. N. I

4° Zona - Estensiva

Tale zona figura ^{tinteggiata} in verde nell'allegata Tav. n.I

5° Zona - Fabbricazione a Tipo Industriale

Tale zona figura tinteggiata in marrone nell'allegata Tav. n. I

5^ Zona - Comprensorio Rurale

Tale zona figura in bianco nell'allegata Tav.n.I, Tav. n.2, Tav. n.3, Tav. n.4.=

7^ Zona - A sviluppo turistico Balneare

Tale zona figura tinteggiata in colote cenere nell'allegata Tav. n.I

Art. 28 - Norme per la zona intensiva di 1° grado - Edifici a 4 piani compreso il piano terreno.

- a) I fabbricati potranno sorgere a filo stradale se la larghezza della strada è uguale o maggiore di mt.6,00, in caso diverso dovranno essere costruiti a mt.3,00 dall'asse stradale.
- b) L'altezza massima del fabbricato verso la strada e verso il confine di proprietà, non deve mai superare tre volte la larghezza stradale o il distacco su cui prospetta nè in ogni caso, i metri 15. In quest'ultimo caso la distanza sarà calcolata dalla massima sporgenza dell'edificio.
- c) I nuovi fabbricati dovranno mantenere una distanza minima di mt.3,00 dal confine di proprietà su cui prospettano, calcolata dalla massima sporgenza del fronte dell'edificio.
- d) Sono consentite le costruzioni con fronti di lunghezza massima di metri 40. Sarà ammesso costruire in aderenza di edifici esistenti quando la somma della larghezza del fronte dell'edificio esistente e di quello nuovo non supera la larghezza di metri 40.=
- e) Sono esclusi, in detta zona, i piani attici.

Art. 29 - Norme per la 2^ zona intensiva di 2° grado - Edifici a 4 piani più il piano terreno

- a) I fabbricati potranno sorgere a filo stradale se la larghezza della strada è uguale o maggiore a mt.8,00, in caso diverso dovranno essere costruiti a mt. 4,00 dall'asse stradale.
- b) L'altezza massima del fabbricato verso la strada o verso il distacco

escluso l'attico, non deve mai superare tre volte la larghezza stradale o tre volte il distacco su cui prospettano nè in ogni caso i metri 17,50, in essi compresi; quattro piani più il piano terreno.

- c) I nuovi fabbricati dovranno mantenere una distanza minima di mt. 4,00 dal confine di proprietà su cui prospettano calcolata dalla massima sporgenza del fronte dell'edificio.
Lunghezza massima delle fronti dell'edificio mt. 40,00.
- d) Vengono consentite le sistemazioni di fronti sulla Via interna da un minimo di mt. 12,00 ad un massimo di mt. 40,00.
- e) Quando un fabbricato è coperto a terrazzo, sopra di questo sarà permessa la elevazione di un piano attico arretrato di mt. 3,00 dai muri perimetrali di spiccato dell'edificio. Col piano attico le costruzioni non potranno avere una altezza eccedente i mt. 21,00. L'elevazione di tale piano arretrato non sarà consentita su quei fabbricati che relativamente all'altezza ed ai distacchi non siano uniformi alle disposizioni del presente regolamento.

terza

Art. 30 - Norme per la ^{terza} zona semintensiva - Edifici a 3 piani più il piano terreno

- a) I fabbricati dovranno sorgere alla distanza minima di mt. 5,00 dall'asse stradale o dal confine di proprietà.
- b) L'altezza del fabbricato verso la strada e verso il confine di proprietà non deve mai superare i metri 14,50.

Art. 31 -

Per la zona di cui all'articolo 30 sono vietati i piani attici ed i sottotetti abitabili.

Art. 32 - Norma per la 4^a zona estensiva - edifici a 2 piani più il piano terreno o seminterrato

- a) L'altezza dei fabbricati verso la strada e verso il confine di proprietà non deve superare i metri 11,50.

- b) L'area coperta dei fabbricati non deve essere maggiore di $1/5$ del lotto asservito. La superficie minima del lotto mq.500, la distanza minima dell'asse della strada o del confine di proprietà non deve essere inferiore ai mt.6,00.
- c) In casi eccezionali per lotti in fregio ad una strada ed aventi configurazioni particolari (stretti o lunghi), sempre rimanendo ferme le disposizioni di cui al comma B, e riguardanti l'area coperta, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà derogare sulla distanza dell'asse stradale e del confine di proprietà ai sensi della legge 21/12/1955 n.1357.

Art. n.33 - Norme per la fabbricazione a tipo industriale

- a) Questa zona è riservata alle manifatture od agli stabilimenti industriali per i quali sono concessi fronte massimo di mt.50 ed altezza massima di mt.20.
- b) Le costruzioni di altra destinazione cadono sotto le prescrizioni della 4^a zona a fabbricazione estensiva.
- c) Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà, ai sensi della legge 21/12/1955 n. 1357, derogare sulla lunghezza delle fronti e sull'altezza per particolari edifici industriali o case operaie.

Arti 34 n° 34 - Norme per i comprensori sociali di Lerca - Sciarborasca - Pratozanino - edifici a 3 piani più il piano terreno

- a) I nuovi fabbricati dovranno tenere una distanza minima di mt.3,00 dall'asse stradale e dal confine di proprietà.
- b) L'altezza massima delle nuove costruzioni non potrà essere maggiore di mt.13,50.
- c) Sono consentite le costruzioni con fronti di lunghezza massima di 30. Sarà ammesso costruire in aderenza di edifici esistenti quando la somma della lunghezza del fronte dell'edificio esistente e di quello nuovo non supera la lunghezza di mt.30,00.

Art. 35 - Norme per la zona rurale - Edifici a 2 piani

- a) I nuovi fabbricati dovranno sorgere a mt.6,00 dall'asse stradale e dal confine di proprietà, distanza dalle altre costruzioni mt.12.
- b) L'altezza massima delle nuove costruzioni non potrà essere maggiore di metri 8,50.
- c) Sono consentite le costruzioni con fronti di lunghezza massima di metri 30. Sarà ammesso di costruire in aderenza di edifici esistenti quando la somma della lunghezza del fronte dell'edificio esistente e di quello nuovo non supera la lunghezza di metri 30.=
- d) Il valore massimo del rapporto fra area coperta ed area del lotto asservito non dovrà essere maggiore ad $\frac{1}{10}$, superficie minima del lotto mq.1000.=

Art. 36 - Norme per la zona da sviluppo turistico-balneare

In questa zona è vietata ogni tipo di edificabilità. Eccezionalmente potranno essere autorizzate costruzioni a carattere precario e cioè realizzate con materiali facilmente smontabili e recuperabili, subordinando l'autorizzazione, che ha carattere di deroga, al preventivo parere della Capitaneria del Porto di Genova, trattandosi per la maggior parte di aree demaniali; dalla Sovraintendenza ai Monumenti per quanto riguarda la difesa del paesaggio e del Provveditorato Regionale alle OO.PP Sez.Urbanistica poiché, come si è detto trattasi di costruzioni in deroga.

Inoltre, essendo le costruzioni in parola limitate alle esigenze stagionali, rimane implicato che il Sindaco rilascerà l'autorizzazione alle costruzioni precarie, di cui sopra, solo dopo che il costruttore avrà dato dimostrazione e si impegna per iscritto di disporre di un locale idoneo per il deposito del materiale smontabile nel periodo che non verrà usato (stagione ⁿ invernale). Chi non ottempera alle disposizioni di cui sopra ^{sarà} soggetto ai provvedimenti della Polizia Urbana.

Art. 37 -

In tutte le zone del Capoluogo e nei comprensori delle frazioni di

Sciarborasca, Lerca e Pratozanino le nuove costruzioni, di qualsiasi tipo siano, dovranno sorgere ad una distanza minima di mt.10,00 dalle Chiese, e ospedali, Edifici Scolastici e Scuole Materne Pubbliche o Private, qualunque sia la distanza dei suddetti edifici dal confine di proprietà.

=====

CAPITOLO 5°

ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Art. 36 Bis - Decoro degli edifici

- Le facciate delle case e in genere degli edifici, che prostettino verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile dell'abitato, tanto perciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e per le tinte.

=====

Art. 37 Bis - Intonacatura delle fabbriche

- Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, essere intonacati ad eccezione di quelli che per il loro genere di costruzione e per estetica non richiedono l'intonaco. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche, dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio all'incolumità pubblica e all'estetica mentre il piovente verrà inclinato verso l'interno della proprietà onde evitare lo stillicidio sulla pubblica via.
- Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

Art. 38 - Coloritura delle fabbriche

- Nella coloritura dei fabbricati non potranno mai usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato; offendano la vista, diano senso di oscu-

rità. E' inoltre fatto divieto di tinteggiare parzialmente un edificio qualora questo comporti masse cromatiche contrastanti con il paesaggio o gli edifici vicini.

- Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fascie, debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.
- L'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare l'intonaco ed il rinnovamento delle tinte di quelle case, nonché dei muri di cinta che per la loro luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari ^{un} 'intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

Art. 39 - Decorazione esterne

- Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre pareti delle medesime esposte alla pubblica ^{vista} pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti senza avere prima eseguito la prassi normale di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

Art. 40 - Zoccolature, Lucernari

- Gli edifici nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di uno zoccolo in pietra o cemento di altezza non minore di cm.40.=
- Negli zoccoli dovranno essere aperti i lucernari e le finestre muniti di inferriata per dare luce ai sotterranei. Qualora questi siano destinati ad uso di legnaie od al deposito di materiale combustibile, le finestre od i lucernari dovranno essere muniti di graticella di filo metallico a maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

Art. 41 - Finimento di prospetti.-

- Le decorazioni degli edifici, oggetti architettonici in genere (cornici, lesene, ecc.) compresi l'altezza di mt.3,00 dal suolo, non potranno in genere sporgere oltre il filo dell'allineamento più di cm.4.= L'Autorità Comunale potrà tuttavia permettere, su parere della Commissione Edilizia,

uno sporto maggiore sino ad un massimo di cm.10.=

- I balconi di sporgenza superiore ai 25 cm. non potranno essere collocati in altezza minore di mt.4,00 sopra il piano di marciapiede rialzato e di mt.4,50 su quello stradale nelle vie con marciapiede a livello e non dovranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/5 della larghezza della via, con un massimo di mt.1,20=

Art. 42 - Finestre e persiane

- Le finestre del piano terreno all'altezza minore di mt.3,00 dal suolo pubblico non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno mai essere munite di davanzale e contorno sporgente oltre i 4 cm.
- Quando le persiane dei piani superiori non siano in opera a scorrimento dovranno essere solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

Art. 43 - PORTONI -

- Le chiusure delle botteghe e delle porte verso il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio dovranno essere stabilite in modo che si aprono verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro della facciata.

Art. 44 - Inferriate, Lampade, Tende, Vettrine, Insegne

- E' vietato collocare esteriormente ad altezza minore di mt.3,00 dal suolo pubblico tende solari, invetriate, imposte, oltre ai limiti delle aperture.

Tali impianti dovranno essere mobili per tutta la loro ampiezza.

E' vietato collocare lampioni fissi nelle piazze, corsi e nelle vie ad altezza inferiore a mt. 4,00 dal suolo.

Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di mt.2,50 dal suolo e verranno rimosse appena spente.

- Sotto i portici l'altezza minima delle lampade, anche fisse è ridotta a mt.2,20 e la sporgente dal vivo del muro non potrà eccedere i 60 cm.
- Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di mt.2,50 dal suolo ed una sporgenza non superiore a mt.1,20 dal vivo del muro.
- E' vietato l'applicazione di tende con agganciamenti e manovre aventi carattere di provvisorietà.
- Le tende devono essere mantenute in stato decoroso.
- Le vetrine, le cornici e decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di 10 cm. nelle stesse strade munite di marciapiede a 20 cm. sotto i portici.
- E' in facoltà dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.
- Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia l'iscrizione; sia la figura, gli stemmi, gli emblemi, ecc..... in esse rappresentati.

Art. 45 - Convogliamento e smaltimento delle acque pluviali

od aperti

- Ogni fabbricato deve avere il tetto, prospiciente gli spazi pubblici al pubblico transito, munito di cornicione o di canale di gronda di ampiezza sufficientemente atta a ricevere e convogliare le acque pluviali.
- Queste dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali fino al collettore comunale della strada su cui l'edificio prospetta, od in mancanza di questa, fino al livello stradale.
- In caso di rotture verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi entro la prima giornata rimediarvi provvisoriamente. La riparazione stabile dovrà poi essere eseguita con la maggiore sollecitudine.

Art. 46 Latrine e tubi di scarico di materie luride

- Nei fabbricati di nuova costruzione o che vengono restaurati, non si possono disporre lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche e private, latrine o condutture di materie luride.

Art. 47 - Demolizione, rimozione di opere costruite su suolo pubblico

- Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quale giardini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie, eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprono all'esterno.
- Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, l'Autorità Comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualunque momento e senza alcuna limitazione.
- Quando invece siano state eseguite per concessione a termine di leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione quando vi siano gravi ragioni di interesse pubblico ma solo in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione, salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

Art. 48 - Tabelle Stradali e Numeri Civici.

- E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di far applicare, a cura e spese del Comune, sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura sia pubblici che privati, tabelle con l'indicazione dei nomi e delle vie, delle piazze, corsi, vicoli e segnalazioni stradali in genere.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte del fabbricato, nel quale si trovino collocate le dette tabelle, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità Comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tutti indistintamente le porte d'ingresso, pedonali e carraie, devono

portare ben visibili il numero civico assegnato dal Comune, la cui spesa è a carico dello stesso Comune (Art. 91 lettera B n. 27 della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n.383 - Circolare del Ministero degli Interni 16/I/1937 n.16000 - I - 48043.=

=====

CAPITOLO 6°

NORME IGIENICO - EDILIZIE

Art. 49 - Igiene del suolo e del sottosuolo

- Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno che abbia servito come deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.
- Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio sia umido od esposto all'invasione di acque per i movimenti di falde sotterranee, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o con opportune intercapedini.
- Per la vigilanza igienica:
dovrà essere sempre richiesto all'Autorità Comunale il consenso per costruire nuove-edifici, ricostruzioni, riadattamenti di qualsiasi genere, di edificio,
di parte di questi e per qualunque lavoro interessante la fognatura e la provvigione d'acqua ad uso potabile.
- La domanda scritta deve essere corredata da appositi disegni ed indicazioni fornite da un tecnico (ingegnere - architetto - geometre)
- Si dovrà indicare le disposizioni e le destinazioni dei singoli ambienti in armonia con le disposizioni del Regolamento Igienico-edilizio, costituzione del terreno, sul quale s'intende fabbricare, il livello della falda acqua del terreno stesso, i serbatoi di acqua potabile e la distribuzione interna, le latrine, la fognatura, il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici delle materie immonde.
- I lavori non potranno essere iniziati prima di avere ottenuto il bene-

stare della Commissione igienico- edilizia.

- L'Ufficiale Sanitario dovrà vigilare nei riguardi igienici, affinché i lavori siano eseguiti, secondo le disposizioni igieniche.

Art. 50 Fondazione ed opere a contatto del terreno.

- Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi, le fondazioni daranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili frapposti.
- Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai ventilati di almeno 50 cm. di altezza e protetti da rete metallica.

Art. 51 - Murature

- I muri esterni delle case di nuova costruzione e riattati, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da essere costruiti in modo da proteggere le persone dalle variazioni esterne e dalla umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm.40 se in muratura piena di mattoni od anche se formato di materiali speciali che consentono una eguale protezione dagli agenti esterni.

Art. 52 - Materiali vecchi

- Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnittrati, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Art. 53 - Coperture.

- Le coperture degli edifici potranno essere eseguite con tegole piane e curve, con lastre di ardesia artificiale oppure a terrazzo.

Nel primo caso saranno costituite da una grossa armatura in legno, ferro e listelli o cemento armato con sovrastanti travicelli in legno sui quali sarà poi

distesa la copertura di tegole con l'interposizione di un sottomanto in legno o in laterizi.

- Nel secondo caso le lastre di copertura saranno poste in opera su tavolato in legno oppure su un'ordinatura di listelli pure in legno.
- La copertura a terrazzo sarà formata da un solaio in cemento armato con laterizi con gli opportuni accorgimenti in modo da evitare, nel caso che i locali sottostanti siano affittati ad uso di abitazione, l'influenza della temperatura esterna nel periodo estivo ed invernale (doppio solaio con interposta camera d'aria - disposizione sul solaio normale di strati coibenti di altezza adeguate). = La superficie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima del 3% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Art. 54 - Fognature

- Le tubazioni discendenti delle latrine dovranno essere in tubi di gres e di ghisa o di fibro-cemento del diametro interno non inferiore a cm. 12 da prolungare oltre la copertura dell'edificio.
- Le tubazioni della fognatura delle acque nere o miste dovranno essere di gres o di ghisa del diametro non inferiore a cm. 20 dai pozzetti di caduta fino alla fognatura cittadina od alla fossa settica o al pozzo nero.
- Gli apparecchi igienici dovranno essere opportunamente ventilati con apposita rete di ventilazione realizzata con tubi di fibro-cemento da cm. 6 di diametro.

Art. 55 - Pozzi neri

- I pozzi neri non potranno costruirsi in posizione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere distaccati di almeno 150 cm. dai muri degli edifici e convenientemente isolati da questi. Distaranno almeno 10,00 metri da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa di acqua potabile.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio od in calcestruzzo cementizio armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovranno essere

inferiori a cm. 15; la soletta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a cm. 10.=

- Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38 con massiciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.
- La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.
- Saranno di capacità proporzionale alla loro destinazione. Devono avere una profondità non superiore ai 4 metri dal livello del suolo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria. Le fosse settiche della capacità minima di mc. 2,06 saranno del tipo che garantisca la sedimentazione del liquamo. Il liquido d'uscita potrà essere convogliato nella fogna dell'acqua bianca cittadina o, per determinare l'eliminazione, in un drenaggio sotterraneo orizzontale o verticale.

Art. 56 - Pozzi, Vasche, Cisterne.

- E' vietato costruire vasche per uso abbeveratorio o lavatoio a distanza minore di mt. 10,00 da pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.
- E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne o serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di mt. 10 da fogne, bottini, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi, e simili. Per i pozzi cisterna e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza dovrà essere almeno di mt. 20.=

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o

profonda, dal suolo circostante.

- La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acqua profonda ed immune da inquinamenti.
- L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo pompe. Il terreno circostante dovrà essere impermealizzato per il sollecito allontanamento delle acque di strapazzo o meteoriche. Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi trivellati.

Art. 57 - Locali abitabili

- E' vietato costruire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, locali che non siano larghi almeno mt.2,00 e non misurano in pianta almeno mq.8,00 ed abbiano una cubatura di almeno 25 mc. con altezza minima netta di mt.3,00 con tolleranza fino a mq. 6,50 in pianta, cubatura non inferiore a mc.19, lato minimo mt.2,50 con altezza minima netta di mt.3,00 per i locali destinati esclusivamente a cucina. Tutti gli altri ambienti destinati ad abitazione dovranno avere una cubatura di almeno mc. 25.=
- I nuovi alloggi dovranno avere un locale del volume di mc.50.
- Nessun locale che sia in tutto e in parte entro terra potrà servire di abitazione permanente salvo il disposto degli articoli 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato emanate dal Ministero dell'Interno (Direzione della Sanità Pubblica) con circolare in data 20 giugno 1896 - n.20900.=

Art. 58 - Altezze interne dei locali

- L'altezza interna netta degli ambienti non potrà essere minore di mt.3,00 per i piani correnti e per il piano terreno qualora quest'ultimo venga sopraelevato di mt.1,00 sul piano stradale. L'altezza dei negozi non potrà mai essere inferiore a mt.4,00. Le altezze di cui sopra saranno misurate dal pavimento al soffitto orizzontalmente escludendo logicamente le travi principali.

Per i locali coperti a volta, si prenderà la media fra il piano di im-

posta ed il culmine della volta.

- I sottopalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed un'altezza non inferiore a mt.6,00.=

Art. 59 - Arieggiamento e illuminazione dei locali

- In ogni ambiente da adibirsi ad abitazione, le superfici illuminate delle finestre che si aprono direttamente all'aria libera non dovrà essere inferiore ad $1/6$ della superficie del locale.
- Quando vi sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie non minore di mq. 2,00.=

Art. 60 Rifiniture interne

- E' vietato tappezzare le stanze con carte e stoffe tinte con colori nocivi indicati dall'articolo 4 R.D.L. 7 gennaio 1923 - n.76.=
- E' pure vietato usare detti colori per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalto e vernici.

Art. 61 Pavimenti

- Nei locali di abitazione i pavimenti dovranno avere una superficie liscia, senza fessure e con giunti ben connessi, in modo da essere facilmente lavabili.

Art. 62 - Locali igienici

- Ogni alloggio dovrà essere munito di una latrina, in locale proprio disintegrata dagli altri ambienti abitabili dell'alloggio.

Ogni negozio dovrà pure essere munito di attigua latrina ed orinatorio a servizio dei frequentatori.

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimenti e pareti (fino a mt.1,50) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile; gli spigoli saranno arrotondati. La loro parete divisoria con altro locale deve essere di spessore di almeno 15 cm. e deve essere costruita in muratura. Non potranno comunicare direttamente colle cucine

o stanze di abitazione, negozi, ecc., ma dovranno essere separate da corridoi o da anti latrine e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno mq.0,50, ed avere una superficie non inferiore a mt.1,50.

- Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non sporgere dai bracci di fabbrica salvo che siano ad avancorpo continuo in muratura, a guisa di terra, prolungandosi fino all'incontro del tetto e non visibile sia dalle vie pubbliche che private. In ogni modo non saranno ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi.
- Le latrine, escluse quelle di case coloniche o di carattere rurale, dovranno avere l'accesso dell'interno.

Art. 63 - Stalle e scuderie

- Le stalle e scuderie, non devono avere comunicazione diretta colle stanze di abitazione anche temporanea. Il muro divisorio non sarà inferiore a cm.38 di spessore e sarà costruito con mattoni e cemento e sarà reso impermeabile.
- + Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento a due metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura impermeabilizzato e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.
- Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratori non potranno essere in legno, ma di materiale facilmente lavabile
- Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere aperture, nelle stesse facciate ove si aprono le finestre delle abitazioni, ad una distanza inferiore ai mt.5,00 in linea orizzontale.
- Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o di nuova costruzione, dovranno, essere internamente tinteggiate in colore bleu oltre-

mare allo scopo di tenere lontane le mosche.

- Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc.30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e mc.15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di mt. 3,50 e dovranno essere situate in modo da distare almeno 15,00 metri da ogni pozzo o sorgente di acqua potabile e locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

=====

CAPITOLO 7°

DISPOSIZIONI PER EDIFICI SPECIALI

Art. 64 - Fabbricati industriali

- Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettore del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 - n.530.
- I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 8 del predetto Regolamento.
- La vigilanza per l'applicazione delle norme suddette è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, del citato Regolamento di Igiene del Lavoro.
- Per le industrie insalubri e pericolose:
Per le industrie insalubri e pericolose:
Per l'esercizio di uno Stabilimento insalubre e pericoloso, compreso nell'elenco del Consiglio Superiore di Sanità, devono osservarsi le disposizioni stabilite dal Regolamento Generale di Sanità(3/2/90I) e da quelle che per ogni singolo caso potrà dettare la Giunta Comunale su conforme parere dell'Ufficio Sanitario.
- L'Ufficiale Sanitario dovrà con visite periodiche controllare il regolare adempimento delle disposizioni igieniche.

Art. 65 - Locali per ricoveri collettivi.

- Gli edifici, o parte di questi, destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, indipendentemente dalle prescrizioni di Pubblica Sicurezza, devono avere i locali della cubatura di almeno

mc. 25 per persona. Ogni camera dovrà essere munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza. Le pareti dovranno essere immuni da umidità ed i pavimenti costruiti in modo da essere facilmente lavabili.

- Le latrine saranno munite di chiusura idraulica e di tubo di ventilazione; il loro numero dovrà essere proporzionato al numero delle persone che potrà alloggiare e sarà determinato dall' autorità Comunale. Almeno ad ogni piano dovrà esservi un locale adibito a latrine che saranno del numero prescritto dal vigente Regolamento d'Igiene.

Art. 66 - Depositi e Magazzini

- In generale i depositi e i magazzini debbono essere ben areati ed illuminati con muri ad intonaco liscio ed in particolare quelli destinati a depositi o magazzini di derrate alimentari devono avere immuri imbiancati ed inoltre, fino all'altezza di mt. 1,50 dal pavimento, verniciati o rivestiti di materiale liscio, impermeabile, lavabile.
- I pavimenti dovranno essere formati con sottofondo di calcestruzzo di cemento e con uno strato superiore, dello spessore di almeno cm. 3 di cemento e sabbia ben lisciato in piastrelle di cemento.
- Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

=====

CAPITOLO 8°

DISPOSIZIONI PER LE COSTRUZIONI RURALI

- Art. 67 - Sistemazione del terreno

- Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale debbono essere tali da ottenere il preventivo parere della competente Autorità Sanitaria.
- Il piano di costruzione delle case deve essere sopra elevato di almeno cm.50 dal piano della circostante campagna. Nei luoghi sottoposti ad inondazione, l'Autorità Comunale stabilirà; caso per caso, di quanto debbono essere sopraelevati i pavimenti.

Art. 68 - Murature

- E' vietato addossare muri di abitazione rurali direttamente a terrapieni; questi dovranno avere sempre una distanza di almeno mt.3,00 dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno 2,00 metri dalla costruzione. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.
- I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti e con altri materiali poco permeabili.

- Art. 69 Ambienti abitabili

- Le camere di abitazione devono avere ann'altezza di almeno mt.3,00. Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprono direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno mq.2,00.=

=====

Art. 70 - Impianti Igienici

- Ogni abitazione per famiglia deve essere provvoluta di acquario e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di finestra apertesi all'aria libera e di un'ampiezza non minore di mq.0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina. Le latrine e gli acquari dovranno essere muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.

Art. 71 - Fognature

- Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le norme di cui all'art.55.
- Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista fognatura, saranno immesse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Art. 72 - Pozzi

- I pozzi dovranno essere costruiti secondo le norme di cui all'art. 56 del presente Regolamento.

Art. 73 - Ricoveri per animali

- Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno possibilmente situati a distanza delle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabile. Le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescritto nell'art.62.=
- Le stalle dovranno avere un'altezza di mt.3,00 dal pavimento al soffitto ed una cubatura di mc.30 per ogni capo grosso di bestiame e la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavorazione.

=====

CAPITOLO 9°

SOLIDITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 74 - Norme di buona costruzione

- I fabbricati che si vogliono esigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per lo spessore e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannuce. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con interposta camera d'aria.
- E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi, o comunque atti a scendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.
- Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.
- Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente queste debbono essere costruite da una platea generale.
- Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte

con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

- Nella muratura a pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a mt.1,50 da asse ad asse (muratura listata di pietrame)
- Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.
- Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.
- I tetti debbono essere costruiti da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
- Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri almeno $\frac{2}{3}$ dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni mt.2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.
- In tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un cordolo di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm.25, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai millimetri 12 se di ferro omogeneo e a millimetri 10 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm.6 e poste a distanza non superiore a cm.25.=
- I lastroni dei balconi dovranno essere in pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 cm. dovranno essere sostenuti da solidi

modiglioni di ferro, di pietra o di cemento armato.

- Potranno anche essere costruiti con solette di cemento armato di sbalzo tenendo conto nel calcolo di un sovraccarico di 400 Kg. per mq. oltre il peso proprio e quello del parapetto.
- E' vietato l'uso del legname per balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.
- Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti
- I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi ventigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore di notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo.
- Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
- Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 75 - Prevenzione dei pericoli d'incendio

- I focolai non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili. I focolari, le stufe, le caldaie, ecc. dovranno avere vana propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fin oltre il tetto, e termini con una testa o fumaiolo in muratura o in altro materiale adatto, sporgendo fuori dal tetto non meno di un metro. Tutti i condotti del fumo devono essere isolati nei tratti di attraversamento del tetto con una controcanna di sezione maggiore ricavandovi un'intercapedine di almeno 3 cm. per la circolazione dell'aria.

- E' Vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti del fumo con tubi esterni proppicienti al suolo pubblico.
- Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi ^{a mezzo del camino del fumo od altrimenti} a mezzo appositi tubi che si innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti ed essere ben assicurati con staffe in ferro.
- Nel piano cantine, i locali caldaie per il riscaldamento, deposito combustibile, motori ascensore, ed altri eventuali servizi della casa, devono essere muniti di serratura incombustibile ed apribile verso l'esterno.
- Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibili. Nel caso venga installato un impianto a nafta, il serbatoio deve essere installato tenedo presente le norme di cui all'art.68 del D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934 - n.228).=
- La scala di accesso alle cantine deve avere accesso diretto dall'esterno senza avere alcuna comunicazione con le scale degli alloggi.
- Le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm. 15 se in muratura e di cm.10 se in cemento armato.
- Le rampe ed i pianerottoli devono avere struttura portante e le scale devono essere ^{continue} fino al sottotetto.
- Le gabbie delle scale e degli ascensori ed i relativi disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi, ecc. o comunque con i locali non destinati ad abitazione od uffici.
- Possono prendere luce ed aria dalle gabbie delle scale unicamente gli ingressi, i corridoi, i passaggi ed i locali di sgombero.
- I tetti di lunghezza superiore a mt.30,00 devono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria di un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco), dello spessore di almeno cm.15 che abbracci tutta la profondità dell'edificio e che sorpassi la copertura di almeno 50.=cm.

- Gli eventuali vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.
- I divisori del sottotetto debbono essere eseguiti con tramezzi in muratura.
- Gli abbaini dovranno distare di almeno 3,00 metri da detti muri tagliafuoco.
- L'Autorità Comunale - su parere della Commissione Edilizia potrà ordinare che tale muro tagliafuoco venga anche costruito sui muri confinanti delle singole proprietà.
- E' assolutamente vietato l'impiego di paglia, legno od altro materiale combustibile per la copertura del tetto.
- Sono vietate le costruzioni a carattere permanente aventi strutture portanti e pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo deroga richiedere caso per caso al Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco in occasione di mostre ed esposizioni.
- Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili debbono, di norma, essere isolati dalle abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da muro dello spessore di cm.38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro.
- A lavori ultimati, le costruzioni debbono essere sottoposte a verifica da parte del Comando Provinciali Vigili del Fuoco ai sensi della circolare n. 6 della Direzione Generale dei Servizi Anticendi in data 16 Gennaio 1949 - prot. n.SC/I9306, e come è specificato nel precedente articolo n. 8.

=====

CAPITOLO IO°

RIPARAZIONI E RESTAURI

- E' vietato di eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni ex novo e lavori di riparazioni e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica ed architettonica.
- S'intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più abitabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia.
- E' però fatto l'obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo di ridurre e ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
- Art. 77 - Utilizzazione delle fondazioni
- E' concessa in caso di demolizione totale o parziale l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse siano di dimensioni sufficienti.
- In caso diverso le fondazioni dovranno essere demolite o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.
- Art. 78 - Riparazione dei fabbricati minacciati rovina
- I proprietari dietro ingiunzione del Sindaco sono tenuti alla pronta riparazione di quelle parti di fabbricati di loro proprietà che minacciasero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico

- in via d'Ufficio per frapposto ritardo oltre alle penalità di cui all'articolo 75 osservando il procedimento dell'art.76 della Legge sui lavori pubblici e salvo quando ne sia il caso, l'applicazione dell'articolo 153 della Legge Comunale e Provinciale 4/2/1925 n.148 modificato dal R.D. 30/12/1923 n. 2839.

Art. 79 - Rinvenimenti e scoperte

- Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi oppure nel corso degli scavi si venissero a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico o qualche oggetto di interesse archeologico o paleontologico il Sindaco, ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento ed oggetto scoperto, avvertendo in pari tempo la Sovrintendenza competente.

=====

CAPITOLO II°

Norme per l'occupazione del suolo pubblico e per l'esecuzione dei lavori

Art. 80 - Occupazione del suolo pubblico

- Quando in caso di nuova fabbrica o restaurazione di case • di edifici in genere occorre la parziale occupazione della strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.
- La suddetta concessione avrà la durata massima di mesi sei e potrà essere rinnovata dal Sindaco in seguito a nuova motivata domanda da presentarsi dall'interessato.
- Se le opere rimangono sospese oppure se ne è stata abbandonata la costruzione, l'interessato dovrà provvedere allo sgombero del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di mesi tre dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato delle costruzione richiedesse.

Art. 81 - Recinzione dei cantieri.

- Gli imprenditori di un'opera da costruire o ^{su} da riattare quando sia pubblica via, dovranno prima ^{di} iniziare i lavori cingere con steccato il terreno dove verrà a sorgere o dove già si trova il fabbricato.
- Potrà il costruttore essere dispensato dal fare lo steccato solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti in modo da provvedere convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Art. 82 - Misure di sicurezza all'esterno dei cantieri

- Nel periodo di tempo in cui si riparano, si costruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuni appositi segnali ad avviso dei passanti, come pure apporre gli appositi stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

Art. 83 - Cautela da adottare nello svolgimento dei lavori

- Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con mancorrenti o barriere fisse e zoccoli alti almeno 70 cm.
- Le demolizioni devono farsi a tratti successivi con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.
- E' vietato gettare sulla pubblica via materiale di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati a terra con le debite precauzioni in panieri o mediante canali ovvero legati con corde.

Art. 84 - Sgombero dei materiali dagli spazi pubblici

- Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgomberati dal materiale di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco potrà permetterne il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.
- Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendostato al ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, ecc. ecc.

Art. 85 - Trasporto dei materiali agli scarichi

- Le materie terrose o gli altri materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.
- I carri impiegati devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.
- Nel caso si verificasse spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà immediatamente provvedere alla sua rimozione.

=====

CAPITOLO 12°

VIGILANZA SUGLE COSTRUZIONI - PENALITA'

Art. 86 - Controllo dei lavori

- Il Sindaco Vigila affinché tutti gli edifici posti nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statistica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.
- Cura inoltre il Sindaco l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate, e sorveglia affinché le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e conforme al progetto approvato.
- Le località nelle quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli agenti di Forza Pubblica, agli Ufficiali del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai delegati del Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorre verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

=====

Art. 87 - Provvedimenti e sanzioni per opere non amesse

- Per le contravenzioni alle norme del presente regolamento (escluse le norme igienico-edilizie) si applica l'ammenda fino a Lit. 80.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.
- Qualora sia constatata l'inoservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione,

il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese della notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato i provvedimenti definitivi.

- L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.
- Colui che dà inizio ai lavori senza licenza e li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a Lit.80.000.= In questo caso non è ammessa l'obbligazione ma il contravventore viene senz'altro denunciato all'Autorità Giudiziarie, ed il Sindaco può anche, previa diffida, e sentito il parere della Sezione Urbanistica presso il competente Provveditorato alle C.O.P.P., ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite senza pregiudizio dell'azione penale.
- La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato per mezzo dell'Autorità Comunale, ed è riscossa dall'Esattore nelle forme e coi privilegi fiscali (Art.378 Legge sui Lavori Pubblici 22 marzo 1865 n.2248).=
- Per le infrazioni alle norme igienico-edilizie di cui al capitolo 6° saranno applicate le penalità stabilite dall'articolo 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 - n.1265.=
- Sono fatte salve; in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'articolo 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 - n.148 modificato dal R.D. 30/12/1923 n.2839.=
- Il Sindaco sul parere della Commissione Edilizia può impedire la costruzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole d'arte.
- Qualora l'inosservanza alle presenti norme si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero

dei Lavori Pubblici al quale spetta accertare che le opere suddette non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di Fabbricazione e del Regolamento Edilizio vigenti nel territorio del Comune.

=====

CAPITOLO 13 °

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 - Riduzioni di opere in conformità del presente regolamento *

- Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le opere di cui in appresso dovranno essere ridotte in conformità del Regolamento medesimo:

- 1°) Tutte le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati all'uso pubblico dovranno avere il tetto munito di canale di gronda a norma del presente regolamento.
- 2°) I muri di cinta ora esistenti nell'abitato e le loro coperture dovranno ridursi in conformità al presente Regolamento.
- 3°) Le case attualmente esistenti nella zona abitata e che non sono intonacate e tinteggiate dovranno essere ridotte tali.
- 4°) I balconi in legno verso vie, piazze, corsi e vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico, dovranno essere sostituiti a norma dell'articolo 74.=
- 5°) Le imposte delle porte e delle botteghe e la chiusura delle finestre a minore altezza di mt. 3,00 dal suolo che attualmente si aprono verso spazi pubblici dovranno essere ridotte in conformità degli articoli 42 e 43 del presente regolamento.
- 6°) Le attuali finestre e lucernari dei sotteranei destinati al deposito di materie combustibili (legnaie etc.) dovranno essere munite di graticelle di cui all'articolo 40.=
- 7°) Tutte le stalle dovranno essere tinteggiate internamente in colore bleu oltremare a norma dell'articolo 63.=

- E' in facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia di concedere, per motivi speciali, una proroga maggiore per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 89 -

- Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena riportata l'approvazione di cui all'art. 36 della Legge 17 agosto 1942 - n.1150 e dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte indistintamente le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune, e, in esso Regolamento, incompatibili.=

=====

=====

=====

* Visto: Come da Decreto Interministeriale in data odierna.-
Roma, li 28 novembre 1962 -

IL MINISTRO PER I LL.PP. :f.t° Sullo

i l = = = = =

Per copia conforme.-

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE: f.t° illeggibile

= = = = =

Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 6 al 20 dicembre 1962.-

= = = = =